

**COMUNE DI PONTBOSET**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

***Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14***

**OGGETTO:**

"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023".-

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima il Consiglio Comunale.

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
CHANOUX PAOLO - Sindaco	Sì
CHANOUX ILO CLAUDIO - Vice Sindaco	Sì
CHANOUX PIERRE DEFENDENTE - Consigliere	Sì
GALATRO CHIARA - Consigliere	Sì
BOSC DANILO - Consigliere	Sì
VUILLERMOZ ELENA - Consigliere	Sì
ISABEL CHRISTIAN - Consigliere	Sì
SAVIN LORENZO - Consigliere	Sì
BORDET EZIO - Consigliere	Sì
CHANOUX OLGA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale ROLLANDOZ PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor CHANOUX PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
DA APPLICARE PER L'ANNO 2023".-

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- la lr 54/1998 e smei;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".-
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2022, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2021
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2022 all'oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2023/2025, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 12.01.2023 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2023/2025 ai responsabili di spesa;
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 in data 05/05/2021 con il quale, tra l'altro, i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il decreto sindacale n. 3 del 15.12.2021 con il quale il segretario comunale – dott.ssa Paola ROLLANDOZ, è stata nominata Responsabile dell'ufficio tecnico comunale dal 01.01.2022;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017,*

*l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;*

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

RAMMENTATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 100 in data 01.12.2022 venivano approvate, tra l'altro, in via provvisoria nelle more dell'approvazione del PEF in capo all'Unité Walser t Rose, gestore del servizio, sulla base dell'MTR ARERA, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 sulla base del PEF 2022 confermando quindi quelle già approvate nell'anno 2022, stabilendo inoltre che la riscossione dell'imposta sarebbe stata effettuata nei termini di seguito indicati:

TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	31 marzo

e riservandosi di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni all'atto stesso, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni in corso;

ATTESO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17/04/2023 è stata approvata la presa d'atto del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti MTR2 di cui alla deliberazione di ARERA 363/2021, predisposto dall'Ente gestore Subato E Walser-MontRose;

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
  - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa
  - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
  - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti fra un minimo e un massimo;

ATTESO CHE i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare), Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di

produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività), utilizzati per la determinazione delle tariffe 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 29.06.2021, con la quale veniva altresì abrogato il regolamento di pari oggetto;

ATTESO che le ulteriori agevolazioni e riduzioni previste dal vigente regolamento vengono coperte da fondi propri dell'Ente (previsto dal comma 1, lett. e-ter) del decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

ATTESO che nella determinazione delle tariffe si è preso atto delle disposizioni introdotte da ARERA con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il*

*28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;*

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO CHE il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 26 in data .03/08/2020;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 267/200-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:

presenti: 9;  
astenuti: 0;  
favorevoli: 9;  
contrari: 0;

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Ču</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,52310	<b>0,43940</b>	0,72	243,87747	0,31961	<b>56,12089</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,52310	<b>0,51264</b>	1,60	243,87747	0,31961	<b>124,71309</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,52310	<b>0,56495</b>	2,05	243,87747	0,31961	<b>159,78864</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,52310	<b>0,60680</b>	2,60	243,87747	0,31961	<b>202,65876</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,52310	<b>0,64864</b>	3,45	243,87747	0,31961	<b>268,91259</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,52310	<b>0,68003</b>	3,95	243,87747	0,31961	<b>307,88543</b>

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Ču</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,17601	<b>0,05632</b>	2,60	0,24369	<b>0,63359</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,17601	<b>0,11793</b>	5,51	0,24369	<b>1,34273</b>
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,17601	<b>0,06688</b>	3,11	0,24369	<b>0,75788</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,17601	<b>0,05280</b>	2,50	0,24369	<b>0,60923</b>
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,17601	<b>0,18833</b>	8,00	0,24369	<b>1,94952</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,17601	<b>0,14081</b>	6,00	0,24369	<b>1,46214</b>
107-Case di cura e riposo	0,95	0,17601	<b>0,16721</b>	7,82	0,24369	<b>1,90566</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	2,00	0,17601	<b>0,35202</b>	10,30	0,24369	<b>2,51001</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,17601	<b>0,09681</b>	4,50	0,24369	<b>1,09661</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,17601	<b>0,15313</b>	7,11	0,24369	<b>1,73264</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,17601	<b>0,18833</b>	8,80	0,24369	<b>2,14447</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,17601	<b>0,12673</b>	5,90	0,24369	<b>1,43777</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,17601	<b>0,16193</b>	7,55	0,24369	<b>1,83986</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,17601	<b>0,07568</b>	3,50	0,24369	<b>0,85292</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,17601	<b>0,09681</b>	4,50	0,24369	<b>1,09661</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,50	0,17601	<b>0,61604</b>	30,00	0,24369	<b>7,31070</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,17601	<b>0,64068</b>	29,82	0,24369	<b>7,26684</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,17601	<b>0,30978</b>	14,43	0,24369	<b>3,51645</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,17601	<b>0,27106</b>	12,59	0,24369	<b>3,06806</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,17601	<b>1,06662</b>	49,72	0,24369	<b>12,11627</b>
121-Discoteche, night club	1,04	0,17601	<b>0,18305</b>	8,56	0,24369	<b>2,08599</b>

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013 che viene applicato il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
- DI DARE ATTO che sulle tariffe di cui sopra verranno applicate le riduzioni nei casi previsti nel Regolamento comunale per la Tari approvato con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data odierna.
- DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2023;
- DI CONFERMARE le scadenze per la riscossione della tariffa già stabilite con propria deliberazione 100 in data 01/12/2022 in particolare il 30 settembre 2023 (prima rata in acconto) e 31 marzo 2024 (seconda rata a saldo);
- DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;

8. DI DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio tributi comunale l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente atto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
*Firmato digitalmente*  
CHANOUX PAOLO

IL SEGRETARIO  
*Firmato digitalmente*  
ROLLANDOZ PAOLA